

Avv. Salvatore M.A. Spataro

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalspataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

1

ON.LE TRIBUNALE DI GELA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART.414 c.p.c.

E CONNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

PER: il professor CANCEMi Salvatore Fabio, nato a Caltanissetta il 06/07/1971, ivi residente in Via Giuseppe Romita N°42, C.F. CNCSVT71L06B429K, rappresentato e difeso per procura congiunta al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del foro di Catania (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q) ed elettivamente domiciliato in Catania, via F. Crispi n°211 presso lo studio del nominato difensore

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICO IN SUPPLENZA ANNUALE O SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SU SEDE SCOLASTICA SITA NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA, PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, OVE OSTATIVI ALLA TUTELA DEL DIRITTO INVOCATO

PREMESSA

Il ricorrente è docente specializzato (cfr. all.15) nell'insegnamento di sostegno per la scuola secondaria di I grado (cl. ADMM) ed inserito in **1^ fascia** nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per la provincia di Caltanissetta, ove è collocato in posizione 177, come da graduatoria che si versa in atti integralmente (cfr.all.ti 2 e 3).

È in servizio in virtù di breve supplenza sino al 7/12 all'Istituto San Francesco di Gela, dal che la competenza territoriale dell'adito Tribunale.



Si premette, ancora, che lo scorrimento della predetta graduatoria provinciale per le supplenze è giunto sino alla docente collocata in posizione n.ro 172 (Cinardo Serena cfr. all.10).

Lo stesso è dunque collocato a ridosso (di sole 5 posizioni) dell'ultimo nominato ed è certamente ricompreso fra i primi 14 docenti rimasti fuori dal reclutamento che l'USP di Caltanissetta-Enna ha disposto sui posti di sostegno scuola secondaria di primo grado in provincia di Caltanissetta; la precisazione è d'obbligo perché l'odierno giudizio ha ad oggetto proprio il procedimento d'assunzione che ha effettuato l'USP di Caltanissetta-Enna che ha disposto l'assunzione per il sostegno in provincia di Caltanissetta sulla scuola secondaria di primo grado di ben 14 docenti da graduatoria di cd. 2^a fascia incrociata fra le discipline curriculari, **privi di specializzazione alla docenza di sostegno** (cfr. all.ti 4-7).

FATTO E DIRITTO

In via preliminare, pare opportuna una breve disamina sulla funzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Le GPS sono state istituite e previste allo specifico ed espresso scopo di conferire supplenze su base provinciale relativamente a posti disponibili in quanto vacanti relativamente ad un intero anno scolastico; vennero regolate per la prima volta per mezzo dell'O.M. 60/2020 ai sensi della disposizione di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124¹ e poi sono state oggetto di una procedura di aggiornamento

¹ L'art. 4 della legge 124/1999, infatti, reca la disciplina delle "Supplenze" e stabilisce che "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle 1 da ultimo modificata al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in G.U. 08/04/2020, n.93) convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143) che ha disposto (con l'art. 2, comma 4, lettera a) la modifica dell'art. 4, comma 6-bis (con l'art. 2, comma 4, lettera b) e l'introduzione del comma 6-ter all'art. 4. cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

I commi 6 bis e ter dell'art. 4 invero dispongono quanto segue: "6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (una specifica graduatoria provinciale, FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI INCARICHI DI SUPPLENZA, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".



ed integrazione prevista e disciplinata dall'O.M. 112/2022 (cfr. all.1): secondo l'Ordinanza ministeriale predetta (ma era così anche sotto la regolamentazione dell'O.M. 60/2020), che ne regola costituzione e funzionamento, si prevede che per l'inserimento **in prima fascia** GPS (prioritaria rispetto alla seconda), sia richiesto il formale requisito dell'abilitazione all'insegnamento, o – per il sostegno – dell'apposita specializzazione; viceversa in seconda fascia si collocano docenti sprovvisti del predetto titolo abilitante/specializzante.

Più in dettaglio, per la docenza di sostegno la prima fascia è costituita da docenti in possesso della relativa specializzazione, la seconda da docenti che ne sono privi ma posseggono tre anni di esperienza (pur senza titolo) sul sostegno; solo in subordine si utilizzano i docenti privi di specializzazione attraverso le cd. graduatorie incrociate fra le varie discipline curriculari.

L'art.3 c.10 dell'O.M. n°112 del 2022 (cfr. all.1), dispone, infatti, per quanto di interesse al presente ricorso, che:

<<...Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;*
- b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:*

i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

I. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. ...>>

Dunque, la distinzione è netta fra docenti in possesso o meno di specializzazione (per il sostegno), o privi della stessa.



La nomenclatura della distinzione per fasce sottende in realtà a graduatorie ontologicamente distinte, non essendo possibile per alcun docente presenziare in ambedue le fasce.

4

----- = = = = o o o o ♦ o o o = = = = -----
Il ricorrente ha presentato per l'a.s. 2022-2023 all'USR Sicilia - A.T. di Caltanissetta-Enna, le domande di inserimento in GPS (cfr. all.13) per la provincia di Caltanissetta ed essendo specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, risulta correttamente inserito in seno alla relativa **1^ fascia** ADMM (cfr.all.2 e 3).

Secondo quanto previsto, poi, dall'art.12 dell'O.M. 112/2022 per partecipare al reclutamento quale titolare d'incarico sino al 31/8 o sino al termine delle attività didattiche l'aspirante è tenuto a recapitare apposita domanda, onere puntualmente assolto dal ricorrente (cfr. all.15).

Presente, dunque, nella graduatoria GPS di 1^ fascia ADMM, il ricorrente confidava nella relativa chiamata, ove il contingente di nomine avesse determinato una capienza tale da ricomprendere la sua posizione; è accaduto, invece, che – malgrado detta documentata capienza – lo stesso non sia stato nominato, atteso che invece risultano reclutati ben 14 docenti dalla cd. seconda fascia incrociata, totalmente privi di specializzazione alla docenza di sostegno.

Gli allegati mostrano le nomine infatti dei docenti Amico Valentina Giuseppina, Catarinolo Calogero, Longo Antonella Calogera, Cacciatore Valeria, Chinnici Valentina, Di Cristina Grazia, Chiappara Filippo Giuliano Corrado, Russo Floriana Maria, Catarinolo Gaetano, Salafia Luigina Alessia, assunti il 2/9/2022(cfr. all. 4 e 5), Antinoro Filippa, Riggi Rosalba Maria catena, Guarneri Fabio assunti il 16/9/2022 (cfr. all. 6 e 7), **tutti reclutati dalla cd. 2^ fascia incrociata**: si tratta, invero, di docenti che beneficerebbero di titoli di riserva dei posti cui alla L. n°68/1999, ma privi di alcuna specializzazione per la docenza sul sostegno.

Come nel resto d'Italia, anche da parte dell'U.S.P. di Caltanissetta-Enna, la procedura del conferimento degli incarichi annuali è avvenuta tramite i dati elaborati da un algoritmo ministeriale (c.1 e 3 art.12 O.M. n°112/2022), in numero di svariate decine di supplenze, ma tale operazione automatica è stata maldestramente "impostata" affinché la



percentuale di assunzione dei beneficiari di quota di riserva ex L. 68/99 venisse assicurata a prescindere dalla collocazione in prima od in seconda fascia GPS degli aspiranti, determinando il reclutamento sulle docenze di sostegno di insegnanti privi di alcun titolo specializzante.

A discapito di docenti specializzati.

Tale operato, a tutto concedere ipoteticamente lecito per le docenze relative alle varie discipline curriculari ove la comparazione si pone fra docenti abilitati e non, è invece certamente illegittimo per quanto riguarda la docenza di sostegno per la quale **il docente specializzato va sempre preferito a docente non specializzato.**

Oltre a giurisprudenza torrenziale intervenuta in argomento, la questione non può non essere affrontata attraverso la chiarissima disposizione di Legge prevista dall'art. 14 della l. 104/1992, rubricato "Modalità di attuazione dell'integrazione" ed espressamente dedicato all'integrazione dei disabili ed ai discendenti diritti, che al co.6, dispone: "L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita **unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati**".

La disposizione di Legge non ammette repliche prevedendo, come detto, un limite invalicabile la cui ratio si rintraccia nel diritto riconosciuto al "discente h" alla piena integrazione attraverso la specifica docenza di sostegno, sussistendone la disponibilità, ad opera del docente specializzato; nessuna deroga è frapponibile a tale principio.

A ben vedere, poi, nemmeno l'Ordinanza ministeriale n°112/2022 (regolatrice della disciplina delle supplenze) consente un reclutamento che stravolga le fasce e travalichi la priorità dei docenti specializzati.

In particolare, l'art.12 dell'OM 112/2022 è destinato proprio al conferimento delle supplenze e vi si rintracciano i seguenti corollari:

<< c.7: *Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

...omissis....



c.8: In caso di esaurimento o incapacienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento **delle GPS di prima e poi di seconda fascia** per il sostegno per il relativo grado.

c.9: **In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione**, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio>>.

La sequenza è ben chiara e rispettosa dell'art.14 L.104/92:

- A) la priorità è destinata ai docenti inseriti nelle GAE e **specializzati**;
- B) successivamente vengono i docenti inseriti in prima fascia GPS e **specializzati**;
- C) poi vengono i docenti di seconda fascia sul sostegno (ossia con almeno tre annualità d'esperienza specifica);
- D) solo in ultima e totalmente residuale ipotesi è possibile la nomina di docenti privi di specializzazione, prima da GAE e poi da GPS

Né la L.104/92 né l'OM 112/2022 consentono tale anomalia, concretatasi nell'assunzione di docenti non specializzati, a discapito di docenti specializzati.

Per comprendere a pieno le ragioni (ma sarebbe più corretto dire i torti) dell'accaduto, giova esaminare il contenuto della nota che l'USP di Caltanissetta-Enna ha emanato il 16/9/2022 (cfr. all. 11) in risposta ai molteplici reclami pervenuti, laddove, in relazione alla questione specifica del calcolo delle riserve, si legge:

<<...Sul punto, si richiama quanto previsto dal paragrafo 4.3 della sopra richiamata nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 28597 del 29/07/2022, che si ritiene opportuno riportare di seguito: "Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener

conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: "Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n.4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...">>.

Dunque, l'Amministrazione pone a fondamento delle ragioni del proprio operato il contenuto della nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot.28597 del 29/07/2022 (cfr. all.12) che ha emanato istruzioni operative per il reclutamento, con palese travisamento, però, del suo contenuto.

Da un canto, tale nota contiene un passaggio dedicato alle assunzioni dei riservisti, laddove ricorda che "...Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali..." ed in tale passaggio, correttamente il Ministero ricorda che tale diritto spetti sia con riferimento alle GAE, che con riferimento alle graduatorie provinciali (GPS); d'altro canto, poi, la nota stessa, **con riferimento alle sole GAE** evidenzia che "...Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n.4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica..."

Dunque, solo con riferimento alle GAE è possibile considerare (ai fini del calcolo dei riservisti) le distinte fasce in cui la graduatoria è suddivisa alla



stregua di unica graduatoria, mentre ciò – ovviamente – non è possibile con riguardo alle GPS.

Le ragioni di tale corretta differenza sono intuitive:

mentre all'interno delle GAE (acronimo, come noto, di graduatorie ad esaurimento) si collocano solo ed esclusivamente docenti abilitati/specializzati, le GPS sono costituite in maniera abbondante da docenti non abilitati/specializzati e per tali ragioni collocati in fascia peggiore rispetto a coloro che invece sono in possesso dello specifico titolo professionale.

Le GAE esistono dal 2006, anno della loro ufficiale istituzione per mano della L.296/2006, che condusse a compimento la trasformazione delle precedenti graduatorie provinciali permanenti già avviata con la L.143/2004: al loro interno sono presenti esclusivamente docenti che possiedono l'abilitazione, ovvero che hanno già superato il concorso o i corsi abilitanti ed aspirano all'immissione in ruolo; peraltro, le stesse – come altrettanto noto – sono graduatorie "chiuse", ossia che non consentono nuovi inserimenti.

La originaria distinzione in fasce², ormai sostanzialmente desueta (fatta eccezione in alcune parti del territorio per terza e quarta fascia), serviva a differenziare le sorti di docenti comunque abilitati/specializzati in relazione all'anno di inserimento od al pregresso servizio maturato; le prime due fasce non esistono più su scala nazionale, la terza è stata abbondantemente ridimensionata per effetto del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015 e permane in vita unicamente la distinzione con la quarta fascia per le sole discipline cui essa è dedicata. Il quadro fattuale che aveva condotto agli arresti della S.C. citati dalla nota ministeriale in questione, oltre ad essere stato enormemente ridimensionato dagli eventi con la sostanziale sparizione delle prime due

² - Prima Fascia: per gli aspiranti insegnanti inclusi in 2 province con abilitazione o idoneità che abbiano effettuato 360 giorni di servizio entro il 13/05/96;
- Seconda fascia: per gli aspiranti docenti con abilitazione o idoneità che abbiano effettuato 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999;
- Terza Fascia: per gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguito secondo la normativa introdotta dal DM del 06/04/1999
- Quarta Fascia: istituita per tutti quei docenti che hanno conseguito l'abilitazione negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 partecipando a corsi biennali abilitanti, corsi di educazione musicale o corsi di laurea in scienze della formazione primaria.



fasce³ e lo svuotamento della terza, era comunque quello di una distinzione fra soli docenti abilitati/specializzati, sicché il ragionamento condotto rispetto al diritto dei titolari di riserva ad essere assunti a prescindere dalla collocazione in una ovvero in altra fascia ruotava comunque attorno al dato ineludibile del possesso in capo a tutti gli aspiranti del requisito professionale dell'abilitazione.

Ovviamente la distinzione appare a dir poco oceanica con la GPS ove (al pari delle cd. graduatorie di istituto) la differenziazione in fasce sottende alla separazione netta e con demarcazione di precise priorità fra docenti abilitati/specializzati e docenti invece privi del detto requisito professionale.

Invero, a ben guardare nemmeno la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot.28597 del 29/07/2022 opera la commistione fra GAE e GPS in punto di reclutamento di docenti riservisti, essendo stato richiamato – come sopra anticipato – il diritto di costoro ad essere reclutati a prescindere dalla fascia di inserimento con solo riferimento alla GAE, cui si riferiscono gli arresti della S.C. menzionati a supporto; mentre, con riferimento alle GPS, la nota in questione si limita a ricordare il diritto all'assunzione dei riservisti, ma si guarda bene dal fornire indicazioni sull'assunzione da GPS di docenti riservisti a prescindere dalla fascia di inserimento.

Ove mai interpretabile nel senso profilato dall'Amministrazione, tale nota sarebbe evidentemente illegittima ed andrebbe disapplicata in questa sede giudiziale.

Dunque, proprio in riferimento alla docenza di sostegno, l'algoritmo ministeriale avrebbe dovuto essere tarato per assicurare prioritariamente l'assunzione di docenti specializzati (e quindi inseriti in prima fascia) per assicurare il rispetto dell'art.14 L.104/92.

La questione parrebbe essere sorta su scala nazionale e si rintracciano già i provvedimenti di taluni uffici scolastici (Benevento ed altri) che hanno già rettificato in autotutela le operazioni di reclutamento, riallineandole al rispetto dell'art.14 citato.

³ Giova ricordare che all'epoca dei casi trattati dalla S.C. non esisteva nemmeno la cd. quarta fascia.



Viceversa, l'USP di Caltanissetta-Enna parrebbe invece aver chiuso la questione con la diffusione il 16/9/2022 di una risposta generalizzata ai molteplici reclami pervenuti e di cui poco sopra si è detto.

Così mantenendo inalterata l'illegittimità compiuta ed il danno perpetrato in capo al ricorrente.

Pertanto, conclusivamente sulla questione, va ricordato che le 'classi di concorso' sono i codici utilizzati dal Ministero per indicare la corrispondenza tra i vari titoli di studio e una o più materie di insegnamento: ad ogni titolo di studio corrisponde, cioè, una classe di concorso specifica che, a sua volta, è riconducibile alla materia scolastica che l'aspirante docente è abilitato ad insegnare.

L'organico rispetto al quale effettuare le assunzioni è internamente suddiviso in classi di concorso.

Ma l'insegnamento di sostegno, a differenza delle altre 'discipline', **non ha una sua ordinamentale autonomia, dotata di specifica distinzione dalle altre**, ma i contratti dei docenti prestati alla docenza di sostegno sono classificati comunque come assunzioni sulla disciplina curriculare alla quale si accede con lo specifico titolo culturale o d'abilitazione, come ricorda anche Corte di Cassazione con Ordinanza n°33237/2021 per i docenti di ruolo.

Ciò fa comprendere come, dovendo i contratti stipulati in favore dei docenti di sostegno considerarsi quali contratti comunque stipulati, docente per docente, sulle discipline di docenza curriculare, nulla avrebbe impedito all'Amministrazione di soddisfare le quote di riserva sulle singole classi di concorso (con computo dell'organico aumentato anche dei docenti di sostegno relativi alla singola disciplina curriculare) ove appunto operare il calcolo previsto dalla Legge n°68/99.

L'errore dell'Amministrazione è, quindi, duplice: 1) nell'aver violato l'art.14 L.104/92 con riferimento al reclutamento di docenti "riservisti" da GPS prescindendo dalle fasce di posizionamento e 2) nel non aver imputato i docenti assunti sul sostegno alle singole discipline, operando



sul reclutamento complessivo di queste ultime, così ricalcolate, il computo dei riservisti da assumere⁴.

Le conclusioni sono quindi evidenti: sussistendo, come documentato, 14 cattedre di sostegno su scuola secondaria di primo grado in provincia di Caltanissetta attribuite illegittimamente a docenti privi di specializzazione e reclutati da cd. seconda fascia incrociata, è provata la lesione dei primi 14 docenti specializzati non assunti sulle medesime cattedre ed inseriti in prima fascia GPS, ossia il ricorrente.

Più in dettaglio, al fine di determinare l'esatta decorrenza dell'incarico spettante al ricorrente, gli allegati mostrano quanto segue:

- il reclutamento del 2/9/2022 (cfr. all. 3 e 3bis) contiene già 10 riservisti di cd. seconda fascia incrociata e tale circostanza determina che **il professor CANCEMI sarebbe stato certamente assunto già il 2/9/2022.**

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione alla parte ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto

VOGLIA

- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'attribuzione per l'a.s. 2022/23 di incarico a tempo determinato in provincia di Caltanissetta fino al termine delle attività didattiche da 1^ fascia delle GPS sostegno scuola secondaria di primo grado, per i quali sussiste documentata disponibilità d'organico ed illegittimamente attribuiti a docenti non specializzati e reclutati da cd. 2^ fascia incrociata con decorrenza 2/9/2022;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente;

⁴ Un esempio numerico varrà a spiegare meglio la questione:

se, ad esempio, sulla scuola secondaria sostegno vengono assunti 80 docenti, dei quali – sempre esemplificativamente – 20 docenti di lettere, 20 di matematica, 20 di storia e geografia e 20 di lingue, sarà sufficiente aumentare il calcolo degli organici delle singole discipline di altrettante unità e solo allora effettuare il calcolo delle quote di riserva, disciplina per disciplina, per assicurare comunque il rispetto delle percentuali di cui alla L.68/1999.

Così, sempre esemplificativamente, se le cattedre di lettere da attribuire in supplenza saranno 20, il calcolo delle quote di riserva andrà operato non su 20, ma su 40, ricomprendendovi anche i contratti dei docenti di lettere ma incaricati su posto di sostegno, così da non esservi alcun pregiudizio sulle percentuali di riservisti ex L.68/99 della quale assicurare il rispetto alla medesima stregua della L.104/92, art.14.

Nulla di più semplice.



- CONDANNARE l'Amministrazione al riconoscimento giuridico ed economico della supplenza spettante al ricorrente con decorrenza 2/9/2022.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai fini della dichiarazione di valore, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ma il ricorrente versa in condizioni di reddito per beneficiare dell'esenzione dal versamento del C.U. come autocertifica.

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Il quadro descritto determina, pertanto, la necessità di richiedere al Giudice, con provvedimento cautelare, di anticipare gli effetti della Sentenza di merito.

A seguito delle scrupolose ricerche effettuate con puntiglio e con assiduità dal ricorrente anche con ausilio sindacale, nonché tramite accesso ai siti web istituzionali della provincia di Caltanissetta è emerso che il reclutamento predetto ha avuto tale illegittimo andamento e che si è **sostanzialmente esaurito.**

Non residuando incarichi in supplenza, la perdita, documentata, di opportunità lavorative è sotto gli occhi di tutti e perdura e si aggrava giorno dopo giorno.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che il ricorrente, dovutosi accontentare di una brevissima supplenza per poche settimane e presto disoccupato, si è visto scavalcare da altri aspiranti collocati in fascia deteriore e che, dati alla mano, conserva *chance* pari a zero di annuale occupazione.

Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di vedersi assegnato un incarico duraturo e solo un ripristino del legale scorrimento delle graduatorie potrebbe determinare la possibilità per il ricorrente di lavorare, o meno.

Da qui le ragioni di una domanda cautelare, atteso che la mancata attribuzione di incarico per il ricorrente, occupato ancora per pochi giorni e con famiglia a carico, come emerge dalle stesse domande in atti, determina l'impossibilità di attendere ai bisogni quotidiani della vita.

Circostanza questa che solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato ripristino del diritto di graduatoria, potrebbe



essere scongiurata, consentendo al ricorrente di ottenere il dovuto incarico, per poter lavorare e mantenere sé e la famiglia e, non ultimo, maturare punteggio.

È, pertanto, costretto il ricorrente – si ribadisce attualmente occupato ancora per pochi giorni e con il rischio di rimanere disoccupato per tutto l'a.s. – a richiedere all'On.le G.U. adito l'anticipazione degli effetti della Sentenza di merito tramite la proposizione dell'odierna domanda cautelare, venendo in questione la stessa possibilità di lavorare e poter mantenere sé stesso e la propria famiglia.

Difatti, considerati i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta illegittima ed a ottenere i conseguenti provvedimenti ripristinatori, la mancata attribuzione degli incarichi, si evidenzia la portata durevole del pregiudizio arrecato ai ricorrenti che è certamente apprezzabile quale pregiudizio grave ed irreparabile.

Il ricorrente, infatti, privo di incarico annuale rimarrà del tutto sprovvisto di reddito e posto nella condizione forzata di inattività: lo stesso, infatti, del tutto paralizzato dall'illegittimo contegno denunciato, non è stato reclutato con incarico annuale e non potrà esserlo ad libitum, sino a quando, cioè, a proprio piacimento l'Amministrazione non dovesse decidere, come già fatto da Uffici scolastici più lungimiranti, di riallineare il proprio operato alla piena legalità.

Salvo, l'invocata disposizione che invece la costringa iussu iudicis. Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 C.P.C. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatta posizione giuridica soggettiva del ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede solo patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale ed alla sua stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari dall'illegittimo provvedimento adottato: l'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si matura già con il solo decorso del tempo nella fattispecie che ne occupa,



costituendo l'azione esercitata e l'intangibilità delle situazioni consolidate un tutt'uno indissolubile.

Il disagio creato al ricorrente si rivela certamente pregiudizievole dei suoi diritti in quanto direttamente discendente dal provvedimento illegittimo e difforme dalla normativa prevista.

Senza dimenticare, poi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) " ... *che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del <principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione>; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...*".

Nel caso prospettato [la cui ricostruzione ermeneutica consolida le ragioni del ricorrente] - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto dello stesso e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Il richiamato orientamento della Cassazione si pone nel solco della definizione calamandreiana del periculum nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione lato sensu della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che Calamandrei definiva pericolo da "tardività", consistente nella insoddisfazione dell'attore protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.

Ancora più pregnantemente può e deve richiamarsi l'evidente lesione di diritti di natura costituzionale.





LEGAL NETWORK

C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK

AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO



15

L'illegittimità denunciata in ricorso, infatti, riverbera sull'impossibilità (dopo tanta fatica) di migliorare definitivamente la propria sistemazione lavorativa, ovvero di programmare la propria vita anche in relazione alle esigenze familiari, situazioni queste meritevoli di tutela cautelare, per via della dimostrata lesione di diritti non patrimoniali insuscettibili di riparazione economica, quali ad esempio il diritto al lavoro ed il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa (artt.4 e 36 Cost.) che più volte il Tribunale Lavoro di Catania non ha mancato di tutelare proprio in sede cautelare [Ord. 16/12/04 Giud. Est. dott. C. Giongrandi; Ord. 28/2/05 Giud. Est. dott. R. Camilleri; Ord. 3/11/2005 Giud. Est. Dott.ssa A.V. Balsamo; Ord. 16/12/04 Giud. Est. dott. C. Giongrandi etc.)

Non solo. Esiste ulteriore rilievo di lesione di diritti di rango costituzionale, ossia il diritto all'interazione degli allievi disabili, tutelato dall'art.14 L.104/92 e richiamato anche dai provvedimenti di annullamento già adottati da altri Uffici scolastici (cfr. all.29).

Il contegno dell'Amministrazione, sfociato già in atti di vera e propria praetermissio, avendo già "saltato" le posizioni dei ricorrenti, produce il risultato paradossale per cui in danno dei discenti h sono stati individuati docenti privi di alcuna specializzazione: il fabbisogno infatti è stato tale che alla copertura di tali supplenze si è attinto, come detto, dalle cd. Graduatorie incrociate di seconda fascia di docenti sprovvisti di titolo (!)

In spregio del fermo principio che impone a tutela dei discenti "h" che l'Amministrazione preordini l'assunzione di docenti specializzati a quella di docenti non specializzati, il Ministero preferisce l'utilizzo di docenti privi di alcun titolo per l'insegnamento sul sostegno a quello di professori muniti di apposita specializzazione.

Si tratta di pregiudizio incombente anche sulla qualità dell'offerta formativa generale ed in aperto danno delle particolari categorie, invece, da tutelare costituite dagli allievi disabili con necessità di sostegno.

Per l'esposto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, anche con Decreto inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza urgente nei tempi più stretti possibile,

in via cautelare ed urgente



- ORDINARE all'Amministrazione l'immediata attribuzione di incarico al ricorrente in supplenza su sostegno scuola secondaria di primo grado ADMM in provincia di Caltanissetta per il cui conseguimento è correttamente inserito nella relativa graduatoria di 1^a fascia;
- DISPONENDO sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO ex art.151 cpc

Posto che la giurisprudenza più recente, in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, nonché della stessa Sezione adita, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, per i contenziosi afferenti le graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti che hanno preso parte alla medesima procedura di reclutamento (bel nostro caso sulla scorta delle medesime GPS oggetto di causa) e data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio, nonché considerato che l'elevato numero dei controinteressati rende impossibile notificare il ricorso agli stessi ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c., si ritiene opportuna che la S.V.I. disponga ai sensi dell'art.151 c.p.c. quale forma alternativa alle notifiche per p.p. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR, alla luce dell'orientamento espresso da numerosi Tribunali e fatto proprio anche dalle Corti d'Appello, tenuto conto che la platea dei possibili destinatari è data dai docenti beneficiari di movimenti in ingresso sulle sedi indicate dalla parte ricorrente e che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

A tal fine si ribadisce, come spiegato in ricorso, che il novero degli aspiranti coinvolti dall'accoglimento della domanda – in cui si confida – non è limitato ai soli 14 docenti riservisti reclutati da cd. 2^a fascia incrociata, ma contempla una sorta di effetto domino, atteso che i predetti docenti, quali riservisti, avrebbero avuto diritto al reclutamento su classe di concorso, a scapito di altri, privi di tale condizione.

La platea, quindi, aperta e non preventivamente identificabile di controinteressati suffraga ancor più la presente richiesta.

Si allegano, oltre all'autocertificazione reddituale:



01. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022;
02. Decreto pubblicazione gps CL-EN 1/8/2022;
03. GPS Caltanissetta ADMM
04. Decreto pubblicazione nomine Caltanissetta 2/9/2022;
05. Bollettino Nomine Caltanissetta 2/9/2022;
06. Decreto integrazione e rettifiche Nomine Caltanissetta 16/09/2022
07. Bollettino integrazione e rettifiche Nomine Caltanissetta 16/9/2022;
08. Bollettino_TotaleNomine_Caltanissetta_23_09_22;
09. CL Bollettino_TotaleNomine_5_10_22;
10. Bollettino nomine - CL_28_10_22;
11. Nota USP CL-En 18527 del 16/09/2022
12. Nota 28597 del 29 luglio 2022 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente, educativo e ATA anno scolastico 2022/23;
13. domanda inserimento GPS CANCEMI;
14. domanda 150 scuole CANCEMI;
15. specializzazione sostegno CANCEMI
16. USP Benevento Decreto rettifica supplenze Sostegno I e I grado.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Catania-Gela, data del deposito telematico.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

